



LA MEDIAZIONE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE

Il Consiglio Direttivo dell'O.D.M. dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, nella seduta del 12 luglio 2017, fermo restando che il termine massimo di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale, ha deliberato:

- che per ragioni organizzative le **domande di mediazione** non verranno ricevute dal 01/08/2017 al 31/8/2017;
- che i **primi incontri** non verranno fissati nel periodo dal 01/08/2017 al 31/8/2017, salvo che le parti lo richiedano concordemente.

Il Segretario

f.to Avv. Maria Pia Airenti

Il Presidente

f.to Avv. Maurizio Novaro